

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA GARANZIA "EVENTI SOCIO POLITICI"

ESTRATTO DI POLIZZA

Il testo integrale della Convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH – Succursale di Milano.

La garanzia Eventi Socio-Politici fornita da L'Assicuratrice Italiana Danni (di seguito A.I.D.) e Volkswagen Bank GmbH prevede che il veicolo sia assicurato, tramite A.I.D. e Volkswagen Bank, almeno con il pacchetto Incendio e Furto, Eventi Naturali e Garanzia Complementare.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audiofonovisivi purchè forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Art.2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Art.3 - Liquidazione del danno

A) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO - In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional (compresi gli audiofonovisivi purchè forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili), fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verifichesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Rimane fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, nei casi in cui lo stesso sia espressamente indicato, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato determinato secondo i criteri indicati al punto c) dell'art. 2 delle Condizioni Generali di polizza.

A1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO PER VALORE A NUOVO - In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore assicurato indicato nell'apposito spazio di polizza da intendersi comprensivo di eventuali accessori e optional (compresi gli audiofonovisivi purchè forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili) - decurtato del valore del relitto

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato determinato secondo i criteri indicati al punto c) dell'art. 2) delle Condizioni Generali di polizza.

B) DANNI PARZIALI - Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE - Qualora il valore assicurato, determinato secondo i criteri indicati al punto c) dell'art. 2 delle Condizioni Generali di polizza, risultasse inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

C1) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE PER VALORE A NUOVO - Nello spazio di polizza predisposto per l'indicazione del valore assicurato, deve essere inserito il valore assicurato determinato secondo i criteri indicati al punto c) dell'art. 2) delle Condizioni Generali di polizza

Qualora al momento del sinistro la somma indicata dovesse risultare inferiore a tale valore, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)- Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In caso di leasing, qualora il veicolo venga assicurato comprensivo di IVA, l'indennizzo spettante all'ente locatore per la parte non ancora rimborsata dal conduttore, sarà versato al netto dell'IVA, recuperabile integralmente da parte del locatore stesso.

E) RIPRISTINO DEL VEICOLO - Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto indicato in polizza.

Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato.

Per quanto riguarda la garanzia Eventi Socio-Politici lo Scoperto a carico dell'assicurato è pari al 10% con Minimo di € 515,00

DICHIARAZIONE BUONO STATO VEICOLO PER COPERTURA EVENTI SOCIO-POLITICI (Solo per veicoli km 0 e usati)

CONVENZIONE VOLKSWAGEN BANK GMBH – L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI

RAGIONE SOCIALE CONVENZIONATO:

.....
.....
.....

RAGIONE SOCIALE CLIENTE:

.....
.....
.....

DATI VEICOLO

MARCA:

MODELLO:

CILINDRATA:

TARGA:

DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE:

Con la presente dichiaro che il veicolo sopra descritto ad oggi non ha subito danni che possano interessare la copertura ***“Eventi Socio-Politici”***.

DATA

TIMBRO E FIRMA CONVENZIONATO

FIRMA CLIENTE

.....